COMUNE DI ROVIGO

SERVIZI DI STAFF AL SEGRETARIO GENERALE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ballarin Alessandro

DETERMINAZIONE N. 1635 DEL 07/05/2024

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVVOCATO GIORGIO TROVATO NEL RICORSO IN APPELLO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA N. 101/2024 DEL T.A.R. VENETO – CIG B175FE95D6.

SEGRETARIO

Richiamata la sentenza del T.A.R. Veneto n. 101/2024, pubblicata il 22 gennaio 2024, che ha rigettato il ricorso proposto dal Comune di Rovigo avverso, fra l'altro, gli atti del Commissario Straordinario Regionale dell'Istituto Rodigino di Assistenza Sociale (IRAS) volti ad esercitare il recesso unilaterale di IRAS dalla concessione-contratto Rep. 5211 del 21 gennaio 2004, stipulata tra il concedente Comune di Rovigo e il concessionario IRAS;
atteso che il 19 marzo 2024 la suddetta pronuncia è stata notificata, a cura di IRAS, al Comune di Rovigo;
atteso che l'impugnazione degli atti di esercizio del recesso, consigliata anche dai legali dell'Ente, si è resa necessaria in quanto:
a) non si ritiene sussistano i presupposti perché IRAS possa unilateralmente risolvere la concessione-contratto, sia sul piano civilistico, in base alle disposizioni del codice civile e alle clausole della concessione-contratto medesima, sia su quello pubblicistico, atteso che IRAS, ad avviso di questa Amministrazione, ha agito *iure privatorum* (così è ricavabile dal testo della concessione-contratto, in particolare dall'art. 2 che consensualmente riserva al solo Comune di Rovigo l'esercizio di poteri pubblicistici);
b) ammesso e non concesso che vi sia un principio di fondamento nel recesso, vanno contemperate le pretese di IRAS, ai sensi della concessione-contratto (che si ribadisce non contemplare un tale potere unilaterale) con le conseguenze che ricadrebbero sul Comune di Rovigo, in base alle clausole della concessione-contratto (la restituzione dell'immobile Casa Serena; il subentro negli ammortamenti non ancora conclusi);
visto il parere reso dall'Avvocatura Civica in merito alla pronuncia di cui trattasi;
ritenuto che la sentenza del T.A.R. Veneto n. 101/2024 sia pregiudizievole per il Comune di Rovigo, nella parte in cui asserisce che il Comune medesimo avrebbe posto in essere, nella persona del Sindaco *pro tempore*, un riconoscimento di debito e una promessa di pagamento (assunto che appare in contrasto con il principio sulla separazione dell'attività di indirizzo e attività di gestione nonché con le procedure richieste per adottare gli atti di cui trattasi);
osservato che, per altro verso, la medesima decisione appare erronea laddove ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per la mancata impugnazione della delibera della Giunta regionale del Veneto n. 1293 del 22 ottobre 2022, come sostenuto dall'Avvocatura Civica nel citato parere;

rilevato che l'assunto principale della decisione è la qualificazione della concessione-contratto come accordo tra Pubbliche Amministrazioni, con conseguente facoltà di recesso di ciascuna Amministrazione paciscente, laddove, invece, molteplici elementi, a partire dal *nomen iuris* scelto dalle parti, inducono a ritenere che la concessione-contratto del 21 gennaio 2004 abbia diversa natura giuridica, segnatamente di atto concessorio-contrattuale, con conseguente assunzione, da parte di IRAS, dello *status* di concessionario e assoggettamento alla relativa potestà del concedente;
osservato, ulteriormente, che la ricostruzione contenuta nella sentenza comporta che, ogniqualvolta le parti di un contratto-concessione siano due pubbliche amministrazioni, ricorrerebbero le facoltà per entrambe di esercitare poteri pubblicistici, non considerando, per converso, il disposto di cui all'art. 1, comma 1-bis della L. 241/1990, che relega tali poteri ai soli atti non aventi natura autoritativa;
atteso che la questione è stata oggetto di disamina anche da parte di autorevole dottrina (cfr. Guido Greco);
ritenuto che, per altro verso ancora, far passare in giudicato la suddetta pronuncia porrebbe il Comune di Rovigo in una posizione di potenziale svantaggio anche a fronte delle contrapposte pretese del concedente IRAS derivanti dalla medesima concessione-contratto in relazione alle mancate manutenzioni dell'immobile dato in concessione, come da documentazione agli atti;
dato atto che, per altro verso ancora, infine, IRAS si è espressa a favore di una soluzione transattiva, rispetto alla quale, da parte di questo Comune, sono state richieste esplicitazioni di titoli e importi della ragion del domandare dell'IPAB, dati ad oggi non pervenuti;
ravvisata conseguentemente la necessità di proporre appello avanti al Consiglio di Stato contro la sentenza del T.A.R. Veneto n. 101/2024;
dato atto che non è presente nell'organico dell'Amministrazione comunale un legale abilitato al patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori;
ritenuto che sussista pertanto la necessità di affidare l'incarico di rappresentare e difendere il Comune di Rovigo nel promuovendo procedimento di appello in oggetto ad un legale abilitato al patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori;
visti i preventivi acquisiti in proposito con prot. n. 30431 del 16.04.2024 e prot. n. 31402 del 18.04.2024, agli atti;
dato atto che:

- che la scelta del legale viene normalmente indirizzata ad avvocati dotati di adeguata e specifica professionalità e che l'attività da svolgere può essere qualificata quale contratto d'opera intellettuale come delineato dal Codice Civile;
- questi aspetti devono comunque tenere conto delle disposizioni di cui alla Parte II del Codice dei Contratti (D.Lgs. 36/2023), ed in particolare di quanto previsto dall'art. 13 (Ambito di applicazione) e dall'art. 56 il quale ultimo disciplina i casi di appalti esclusi dall'applicazione delle disposizioni del Codice stesso relative ai settori ordinari;
- che la prestazione da svolgersi nel caso di specie è da qualificarsi come un servizio legale di cui all'art. 56, co. 1, lett. h) del D.Lgs. 36/2023 e pertanto non rientra negli affidamenti del Codice dei Contratti con obbligo di ricorso alle piattaforme di approvvigionamento digitali, in quanto non considerato appalto;

valutato opportuno affidare l'incarico di assistenza e patrocinio legale nei termini sopra delineati all'avvocato Giorgio Trovato dello Studio degli Avvocati Antonio Cimino, Alessandro Pizzato, Giorgio Trovato, con domicilio in Padova, Piazzale Stazione n. 7, cod. fisc. e P. iva 04034820284, che ha presentato un preventivo dell'importo di Euro 8.000,00 per compensi ed Euro 500,00 per spese di trasferta presunte, oltre ad Euro 1.200,00 per spese generali 15%, Euro 388,00 per CPA 4% ed Euro 2.219,36 per IVA 22% per la somma complessiva di Euro 12.307,36, con applicazione della ritenuta d'acconto 20%, oltre ad Euro 975,00 per spese esenti per contributo unificato;

accertata la regolarità contributiva del professionista come da attestazione Durc protocollo INAIL_42196245 con scadenza validità 25.05.2024, agli atti dell'Avvocatura Civica;
rilevato che per tale fattispecie di incarico, trattandosi di contratto escluso dall'applicazione del Codice dei Contratti, non vi è l'obbligo di ricorso al mercato elettronico (MePA), ovvero di strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza;
dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, al procedimento in oggetto è stato attribuito il CIG B175FE95D6;
atteso che, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000, al legale incaricato saranno comunicati il numero del presente provvedimento ed il numero dell'impegno con cui si farà fronte alla spesa in questione, oltre che il CIG;
richiamati:
- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 56, co. 2, lett. i) del vigente Statuto Comunale che attribuisce ai Dirigenti, oltre a quelli elencati dalla legge, i compiti di promuovere e resistere alle liti inerenti l'attività gestionale loro attribuita dalle leggi e dallo Statuto con il potere di transigere e conciliare;
- il vigente Regolamento di contabilità armonizzata;
- il vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 29.12.2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2024/2026 ed allegati con contestuale aggiornamento del Documento Unico di Programmazione;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 18.01.2024, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2024-2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale n° 24 dell'1/02/2024, integrata con deliberazione n° 33 del 6/02/2024, con cui è stato approvato il PIAO 2024-2026 e la deliberazione della Giunta Comunale n° 39 del 06/02/2024 di approvazione del PIAO per la Sezione organizzazione e capitale umano, sottosezione di programmazione - Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2024-2026;
- il decreto sindacale n. 43 del 11.11.2022, con il quale è stato conferito al Segretario Generale in carica l'incarico dirigenziale afferente il Settore "Servizi di staff al Segretario Generale – Organi istituzionali, Servizio Programmazione e Controllo, Anticorruzione e Trasparenza, Avvocatura Civica, Rogito Contratti", confermato con decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 05.03.2024;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di conferire all'avvocato Giorgio Trovato dello Studio degli Avvocati Antonio Cimino, Alessandro Pizzati, Giorgio Trovato, con domicilio professionale in Padova, Piazzale Stazione 7, cod. fisc. e P. iva 04034820284, l'incarico di rappresentare e difendere il Comune di Rovigo nel ricorso in appello che l'Ente medesimo intende promuovere avanti al Consiglio di Stato avverso la sentenza del T.A.R. Veneto n. 101/2024;
3. di impegnare, a tal fine, la somma complessiva di Euro 13.282,36 a favore dell'avv. Giorgio Trovato dello Studio degli Avvocati Antonio Cimino, Alessandro Pizzato, Giorgio Trovato mediante imputazione al Capitolo di spesa 0401301363 denominato "Prestazioni professionali Ufficio Legale" - conto finanziario U.1.03.02.11.006 "Patrocinio legale" del Bilancio Esercizio Finanziario Anno 2024, che presenta la necessaria disponibilità;
4. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (d.lgs. n. 33/2013), nell'apposita sezione "Amministrazione

trasparente, sezione Provvedimenti, sottosezione Provvedimenti dirigenti" del sito web dell'ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo *on line*;
5. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo *online* del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili;
6. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art.151, comma 4, d.lgs. 18.08.2000, n. 267).

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

SEGRETARIO
Alessandro Ballarin

Documento sottoscritto con firma digitale